



Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

Decreto Direttoriale 28 settembre 2021, n. 2281, Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

MACROSETTORE ERC PE “*Physical sciences and Engineering*”

Schema di finanziamento Starting Grant

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte dei soggetti beneficiari, regola i rapporti tra il MUR e il menzionato soggetto, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei Progetti di ricerca, a valere sul Fondo italiano per la Scienza (FIS 2021).

Articolo 2

Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata **entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento** di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante. Il termine per l’avvio del progetto può essere differito di massimo 150 giorni, in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MUR.
2. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il termine previsto nella proposta progettuale, salvo eventuali proroghe determinate, adeguatamente motivate e approvate dal MUR.
3. L’attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe, non superiori a 3 mesi, determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR; (articolo 18 comma 1).

Articolo 3

Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario si obbliga:
 - a) Al rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Direttoriale 28 settembre 2021, n. 2281 come modificato e integrato dal Decreto di rettifica del 15 ottobre 2021, n. 2406.
 - b) A fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’ Avviso e dagli atti conseguenti, ivi incluso il presente disciplinare, tutta la documentazione e le informazioni richieste.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- c) Ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal precedente articolo 2 comma 2.
- d) Ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito agli artt. 4 bis e 10 dell'Avviso.
- e) A garantire l'impegno orario del PI nel rispetto delle descrizioni dell'art. 7 comma 1, parte C (l'impegno temporale del PI non può essere inferiore al 50% nell'ambito dello schema Starting - Grant e 30% nell'ambito dello schema Advanced- Grant)
- f) A conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di *audit*.
- g) A rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi all' **Avviso FIS 2021**.
- h) A garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR.
- i) A facilitare le verifiche da parte del MUR che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti.
- j) A garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti.
- k) Assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nella realizzazione del Programma di ricerca garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute da tutti gli enti attuatori degli interventi riportino, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG agli stessi associati per l'attuazione dei progetti.
- l) A garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca nei termini definiti dall'allegato Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)*, anche in caso di trasferimento del PI/*Host Institution*.
- m) A garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso e del decreto di ammissione a finanziamento.
- n) A comprovare - entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione del progetto la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta.
- o) A partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR.
- p) A individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa relazionando al MUR sugli stessi.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- q) A mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche.
- r) Assicurare che le spese rendicontate nell'ambito del progetto FIS 2021 non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari.
- s) Ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.
- t) A favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
- u) A tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata.
- v) A rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica.

Articolo 4
Procedura di rendicontazione delle spese

1. Le spese totali ammissibili dei progetti devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali elencati all'art. 6 del D.M. del 15 luglio 2021 n. 841.
2. La rendicontazione contabile è effettuata da ciascun soggetto beneficiario e debitamente firmata dal PI e dall' *Host Institution*, secondo le modalità definite dal D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 e sulla base delle "Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili" nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica.
3. Il soggetto beneficiario trasmette, attraverso l'apposita piattaforma on line, con cadenza annuale, ed entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità una Rendicontazione delle spese sostenute, debitamente firmata dal PI e dal Datore di lavoro dell'Host Institution.
4. Ai soli fini della prima rendicontazione l'annualità è convenzionalmente stabilita al 31 dicembre 2024 cosicché le successive corrispondono alla scadenza degli anni solari seguenti, salvo l'ultima rendicontazione che avviene tenendo conto della scadenza naturale del progetto. La documentazione dell'ultima annualità dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza naturale del progetto e dovrà comprendere una relazione tecnico - scientifica di cui all'art. 5.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

5. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività notificate al MUR nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 del presente Disciplinare. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o avviate da parte dei soggetti partecipanti.
6. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 30 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
7. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili.
8. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria.
9. Non sono ammesse rendicontazioni integrative neanche se legate alla diffusione dei risultati di progetto.
10. Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono coperte dal finanziamento MUR, tranne quelle relative al personale a tempo indeterminato o determinato, che risultano già a carico dell' *Host Institution*.
11. Per il personale a contratto (RTC, assegnisti, ecc) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.
12. Per il PI, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi, esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente/istituzione; in ogni caso gli impegni temporali dedicati al progetto costituiscono un vincolo inderogabile, in sede di rendicontazione, nella misura minima prevista dall' Avviso art. 7, comma 1, parte C.
13. Al termine della procedura di rendicontazione e in esito alle previste verifiche, il MUR ricalcola il contributo realmente spettante per la copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 4 bis dell'Avviso.
14. Le spese sostenute nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
15. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti delle *Host Institution*, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo, ovvero all'escussione della fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
16. Il MUR procede alla revoca del contributo riconosciuto, e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato, qualora non sia garantito il rispetto alle scadenze di cui al presente articolo per la rendicontazione amministrativo contabile e di cui al successivo articolo 5 per la rendicontazione scientifica.
17. La documentazione amministrativo – contabile è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie,



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati.

Articolo 5

Rendicontazione tecnico - scientifica

1. Il soggetto beneficiario trasmette, attraverso l'apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MUR, con cadenza annuale, ed entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità una Relazione scientifica sulle attività svolte in merito alla proposta progettuale firmata dal PI e per presa visione dal rappresentante legale dell'*Host Institution*, redatta utilizzando il format MUR.
2. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI con presa visione dal rappresentante legale dell'*Host Institution*, redige una relazione tecnico - scientifica conclusiva, che anche con riferimento al progetto iniziale, descrive lo svolgimento delle attività e i risultati ottenuti con l'indicazione delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI come autore o come autore corrispondente. Tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero.
3. La valutazione in itinere ed *ex-post* è demandata al Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo per la realizzazione del progetto è erogato in unica soluzione anticipata direttamente all'*Host Institution*. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti del soggetto beneficiario potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
2. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse nell'apposito capitolo di bilancio.
3. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione del contributo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
4. In caso di risorse afferenti a fondi di funzionamento ordinario iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di cui il soggetto giuridico di diritto privato sia destinatario in misura stabile e duratura, la scrivente Amministrazione si riserva la possibilità di escutere eventuali importi oggetto di recupero a valere sulle richiamate risorse nella misura definita a seguito dei previsti controlli sull'effettività della spesa e realizzazione delle attività finanziate.
5. Nel caso di soggetti giuridici di diritto pubblico eventuali importi oggetto di recupero potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione sul fondo di funzionamento ordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca.
6. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, sia destinatario, in misura stabile e duratura, di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio di Enti o Amministrazioni, diverse dal Ministero



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

dell'Università e della ricerca, compresi gli Enti locali e gli Enti territoriale, ferme restando le prerogative e le disposizioni legislative e regolamentari agli stessi applicabili, lo strumento fornito a garanzia dovrà essere fornito da tale Ente o Amministrazione.

7. Lo strumento fornito a garanzia prestato dovrà essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento riconosciuto sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.
8. Rimane ferma la possibilità di attivare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo finanziato e per la durata del finanziamento, qualora non sia possibile usufruire dello strumento di garanzia fornito dal MUR o dall'amministrazione vigilante nei termini di cui ai precedenti commi.

Articolo 7
Portabilità

1. Il *Principal Investigator* potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altre Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura, presentando comunicazione al MUR, tramite l'apposita sezione del portale dedicato.
2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.
3. Nel caso di trasferimento del PI, in fase di esecuzione del progetto, dalla *Host Institution* ad altra organizzazione ospitante, il regolare svolgimento del progetto deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova destinazione del PI.
4. Nell'ambito dell'accordo di cui sopra vengono definite le modalità di trasferimento del codice unico progetto (CUP) associato alla specifica Unità di ricerca come da *Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)*, al fine di garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca.
5. In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile alla Procedura, comprese le Istituzioni estere, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al successivo art. 9, comma 2.
6. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

Articolo 8
Variazioni progettuali

1. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
2. Non è possibile apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche e finanziarie sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e/o dei risultati attesi.
3. A parità di obiettivi e/o dei risultati attesi non si considerano modifiche finanziarie quelle rientranti nella variazione del 20% delle spese della singola voce di costo. Fanno eccezione i costi del personale, se correlati agli automatismi ed ai vincoli dei contratti di lavoro. Il MUR, sentito il CNVR,



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

informerà il PI e l'HI dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato di diniego.

Articolo 9
Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi.
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo.
 - b) la realizzazione dell'intervento sia difforme da quanto dichiarato nel progetto ammesso al finanziamento.
 - c) il PI/soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate.
 - d) il PI non garantisca l'impegno temporale minimo definito ai precedenti articoli
 - e) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe non superiore a 3 mesi, determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR.
 - f) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà disposta la revoca del progetto.
3. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, il beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario, o escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui all' art. 9, comma 2 dell'Avviso.
4. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, ad escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al precedente art. 9, comma 2 o ad operare le compensazioni finanziarie, nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 3.

Articolo 10
Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal fine ciascun soggetto beneficiario destinatario del contributo si impegna a restituire le somme indebitamente corrisposte.
2. Ciascun soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 11



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Open access

1. Ciascun responsabile di progetto garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche “peer-reviewed” nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Articolo 12

Risoluzione di controversie

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. I soggetti beneficiari, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 13

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Articolo 14

Efficacia

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte dei Soggetti beneficiari, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.

IL DIRIGENTE
Laura Patella